



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 592 del 10/05/2022

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 524 del 10/05/2022

Direzione: V Direzione Ambiente e Pianificazione

Servizio: Tutela Aria e Acque

Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale n° **11/2022** a favore della Ditta **CANNISTRACI Salvatore** per l'attività di recupero e smaltimento estintori svolta presso lo stabilimento sito via Nazionale n° 569 del Comune di Villafranca Tirrena (ME).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TITOLARE P.O.

Delegato Funzioni Dirigenziali

VISTO il D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;

VISTA la L. n° 241 del 07/08/1990;

VISTO il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;

VISTA la Circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;

VISTO il D.P.C.M. del 08.05.2015;

VISTA la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

VISTO il D.A.R.T.A. n° 175/Gab. del 09.08.2007 che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

VISTO il D.A.R.T.A. n° 176/Gab. del 09.08.2007 con il quale è stato approvato il Piano della Regione Sicilia di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria, modificato D.A. n° 19/GAB del 11.03.2010;

VISTO il D.A.R.T.A. n° 154/Gab del 24.09.2008 con il quale sono state approvate le linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico;

VISTO il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 31 del 06.05.2017;

VISTO il nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 13 del 02.04.2019;

VISTA la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa", con particolare riferimento all'art. 29 in cui viene riportata l'inapplicabilità dell'istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti

VISTA	l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità; la richiesta di AUA da parte della Ditta CANNISTRACI Salvatore per le emissioni in atmosfera lett. c) e per l'attività di recupero e smaltimento estintori lett. g) e per l'impatto acustico lett. e) del D.P.R. n° 59/13 per l'attività di recupero e smaltimento estintori svolta presso lo stabilimento sito via Nazionale n° 569 del Comune di Villafranca Tirrena (ME) trasmessa dal SUAP dello stesso Comune con protocollo n° 2772 del 18.02.2021 e successiva integrazione n° 4248 del 11.03.2021, assunte rispettivamente al Protocollo generale di questo Ente ai nn. 5511/21 del 19.02.2021 e 11869/21 del 31.03.2021;
VISTO	il parere favorevole dal punto di vista urbanistico e per l'impatto acustico rilasciato dal III Settore Ufficio tecnico manutentivo del comune di Villafranca Tirrena protocollo n° 2634 del 01.02.2022 trasmesso dal SUAP ed assunto al Protocollo generale di questo Ente al n° 3054/22 del 02.02.2022;
VISTO	il verbale n° 13cds A.U.A. del 17.05.2021 della Conferenza di Servizi, convocata da questo Ufficio con nota protocollo n°16165/21 del 27.04.2021 durante la quale si decide di interrompere i termini procedurali concedendo 20 giorni alla Ditta per inoltrare i chiarimenti richiesti e la SCIA;
VISTE	le integrazioni documentali trasmesse tramite SUAP con nota protocollo n° 12431 del 22.06.2021, assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 23313/21;
VISTO	il verbale n° 21cds A.U.A. del 23.07.2021 della Conferenza di Servizi, convocata da questo Ufficio con nota protocollo n° 25783/21 del 13.07.2021 durante la quale si decide di poter procedere all'adozione dell'AUA richiesta non appena pervenuti i pareri endoprocedimentali favorevoli previsti;
VISTO	il parere favorevole a condizione e con prescrizioni relativo agli scarichi in pubblica fognatura delle acque reflue provenienti dai servizi igienici, delle acque meteoriche provenienti dai pluviali di raccolta delle coperture del fabbricato e delle acque meteoriche di dilavamento di pertinenza rilasciato dal II settore Ufficio Tecnico manutentivo del comune di Villafranca Tirrena protocollo n° 25661 del 14.10.2021, assunto al Protocollo generale di questo Ente al n° 35174/21 del 15.10.2021;
VISTO	il parere endoprocedimentale A.U.A. n° 04/2022 espresso dalla STA di Messina protocollo n° 13508 del 04.03.2022, trasmesso dal SUAP con nota prot. n° 5482 del 08.03.2022, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 7453/22. Tale atto si allega alla presente autorizzazione e ne fa parte integrante (All. 1);
VISTO	il Provvedimento di iscrizione n° 2 del 03.05.2022 al Registro Recuperatori dei Rifiuti rilasciato dal Servizio Controllo Gestione Rifiuti di questa Direzione in data 03.05.2022 e trasmesso a questo Ufficio con nota protocollo interno n° 2176 del 04.05.2022. Tale atto si allega alla presente autorizzazione e ne fa parte integrante (All. 2);
PRESO ATTO	che La Ditta non ha richiesto il titolo abilitativo di cui alla lett. a) dell'art. 3 comma 1 del D.P.R. n° 59/13, in quanto non produce scarichi di acque reflue industriali e le acque meteo non sono interessate da inquinanti di processo, considerato che il ciclo di lavorazione è di tipo lineare e si svolge completamente al coperto;
CONSIDERATO	che il presente atto sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
VISTA	l'insussistenza del conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;
VISTO	il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
VISTO	il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati

personalì;

VISTO lo statuto dell'Ente;

PRESO ATTO che la Città Metropolitana di Messina, subentrata alla Provincia Regionale di Messina, è l'Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (art. 2 comma 1 lett. b del DPR n° 59/13);

VISTO l'art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015, secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;

VISTA la L.R. n° 24 del 24.08.1993 e s.m.i. che disciplina la tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;

VISTO che la Ditta ha effettuato il pagamento della suddetta tassa in data 06.05.2022.

DETERMINA

per quanto in premessa di

ADOTTARE

l'Autorizzazione Unica Ambientale n° 11/2022 a favore della Ditta **CANNISTRACI Salvatore** per le emissioni in atmosfera lett. c), per la messa in riserva R13 e il recupero R4 lett. g) e per l'impatto acustico lett. e) dell'art. 3 comma 1 del D.P.R. n° 59/13 per l'attività di recupero e smaltimento estintori svolta presso lo stabilimento sito via Nazionale n° 569 del Comune di Villafranca Tirrena (ME).

Titolo abilitativo lett. c)

Art. 1) La Ditta è autorizzata ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n° 152/06 alle emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti degli inquinanti come riportato nella tabella che segue:

Punto di emissione	Descrizione	Portata Nm ³ /h	Inquinante	Limiti (espressi in mg/Nm ³ anidri)	Sistema di abbattimento
E ₁	Cabina di aspirazione	2231	Polveri inerti	< 40 *	Filtro a cartucce

**D.A. n° 19/GAB del 11.03.2010*

Art. 2) Il Gestore, ricevuta la notifica del presente atto, dovrà comunicare a questa Direzione, all'ARPA di Messina, alla STA di Messina e al Sindaco territorialmente competente la messa in esercizio del nuovo impianto (punto di emissione E₁) con un preavviso di almeno **quindici giorni**. Raggiunta la messa a regime dell'impianto, il Gestore dovrà, altresì, comunicare agli stessi Enti, con congruo anticipo, le date in cui verranno effettuate le **misure delle emissioni nell'arco di dieci giorni**, per almeno due volte ed in giorni diversi, e trasmettere successivamente i risultati delle analisi entro 60 giorni dall'avvenuta misurazione, come chiarito dal comma 5 dell'art. 269 del D.Lgs. n° 152/06.

Art. 3) Il Gestore dovrà effettuare con cadenza **annuale**, la misurazione delle emissioni con l'impianto condotto a pieno regime, comunicando con almeno 15 giorni di anticipo, a questa Direzione, all'ARPA di Messina e alla STA di Messina la data in cui verranno svolte le prove, affinché i suddetti Enti, qualora lo ritengano opportuno, possano espletare l'attività di controllo di competenza, ai sensi dei commi 2 e 3 del D.M. 12.07.1990. La Ditta è tenuta, in ogni caso, a comunicare ai suddetti Enti i risultati delle misurazioni che dovranno essere presentate secondo quanto disposto dal D.A. n° 31/17 del 25.01.1999, anche a mezzo elettronico giusta nota prot. n.

61040 del 26.09.2011 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente. I certificati delle analisi dovranno essere trasmessi alle Autorità competenti entro 60 giorni dalla data in cui sono stati effettuati i campionamenti.

Art. 4) Il Gestore, per i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni, dovrà fare riferimento alle norme tecniche CEN, ove queste non siano disponibili, sulle base di pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste non siano disponibili, sulla base di pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali vigenti nel rispetto dell'All. VI, Parte V del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.

Art. 5) Il Gestore, inoltre, dovrà rispettare le seguenti disposizioni:

1. il camino dovrà essere chiaramente identificato con la denominazione riportata univocamente con scritta indelebile, indicando anche il diametro del condotto in corrispondenza del punto di prelievo, conformemente a quanto descritto negli elaborati grafici allegati all'istanza;
2. il condotto, la sezioni e la piattaforma di lavoro relativi all'esecuzione di misurazione alle emissioni periodiche, dovranno essere conformi ai requisiti strutturali e tecnici indicati nella norma UNI EN 15259:2008 ed alle considerazioni di natura pratica relative agli strumenti di misura descritti nella norma UNI EN ISO 16911-1:2013 con accesso alle postazioni di prelievo in sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa di settore (D. Lg. n° 81/2008 ss.mm.ii.);
3. i requisiti tecnici e costruttivi del camino (All. IX, parte II, del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.) dovranno essere in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente;
4. i risultati analitici degli autocontrolli dovranno riportare l'indicazione del metodo utilizzato e l'incertezza della misurazione derivante dal metodo di campionamento/analisi impiegato;
5. nel caso di superamento dei limiti dell'inquinante imposto, accertato durante i campionamenti in regime di autocontrollo, comunicare entro le successive 24 ore agli Enti preposti al controllo;
6. nel caso di guasto, tale da non permettere il rispetto dei limiti di emissione dell'inquinante, procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile ed informare tempestivamente gli Organi di controllo, così come previsto dall'art. 271, commi 14 e 20 ter del D.Lgs. n° 152/06. Dovrà essere annotato su apposito registro, secondo lo schema riportato in appendice 2 dell'All. VI alla Parte V del decreto sopra citato, il motivo dell'interruzione del funzionamento dell'impianto, nonché la data e l'ora dell'interruzione, del ripristino e la durata in ore della fermata. Detto registro dovrà essere tenuto a disposizione degli Organi di controllo;
7. rispettare, per le emissioni diffuse e fugitive in tutte le fasi del ciclo produttivo, le prescrizioni e le direttive contenute nell'All. V alla Parte V del D. Lgs. n°152/06;
8. annotare su apposito registro tutte le operazioni di manutenzione del sistema di abbattimento relazionando, con periodicità annuale, agli Organi di controllo competenti;
9. comunicare agli Organi di controllo, come previsto al comma 8 dell'art. 269 del D.Lgs. n° 152/06, qualsiasi modifica dell'impianto utilizzato nell'ambito dell'attività produttiva.

Titolo abilitativo lett. g)

Art. 6) La Ditta, per l'attività di messa in riserva R13 e per il recupero R4, è autorizzata a trattare i rifiuti divisi per tipologia e quantitativo, come indicato nella tabella sottostante e a rispettare le prescrizioni contenute nel Provvedimento di iscrizione n° 2 del 03.05.2022 rilasciato dal Servizio Controlli Gestione Rifiuti di questa Direzione (All. 2).

R13 MESSA IN RISERVA

Voce	Denominazione Rifiuti	Codice europeo rifiuti (CER)	Q.tà/annua tonnellate
6.2	sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche	[[020103] [160119] [[160306] [170203]	1000

10.1	cascami e scarti di produzione, rifiuti di polvere e granuli	[070299] [160306]	1000
3.1	rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	[120102] [120101][100210] [160117] [150104] [170405] [190118] [190102] [200140] [191202] [100299][120109]	900
Totale			2900

per una quantità complessiva annuale per l'attività di messa in riserva R13 pari a T 2900 rientrante pertanto alla classe VI del D.M.A. n. 350/98.

R4 RECUPERO/RIUTILIZZO

Voce	Denominazione Rifiuti	Codice europeo rifiuti (CER)	Q.tà/annua tonnellate
3.3	Sfridi o scarti di imballaggio in alluminio, e di accoppiati carta plastica e metallo	[150104] [191203] [150105][150106]	2000

per una quantità complessiva annuale pari a T 2.000 rientrante pertanto alla classe VI del D.M.A. n. 350/98.

Titolo abilitativo lett. e)

Art. 7) Il Gestore dovrà ottemperare ai criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche.

Ulteriori prescrizioni

Art. 8) Il Gestore dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni imposte nel parere rilasciato dall'UTC di Villafranca Tirrena (ME), protocollo n° 25661 del 14.10.2021, inerente le modalità di scarico delle acque reflue in fogna-tura. Si diffida il Gestore dal versare nei sistemi fognari aziendali e comunali eventuali acque di scarto che originino del processo di produzione. Il Gestore dovrà, inoltre, dare notizia anticipata di ogni modifica del processo di lavorazione che comporti la necessità di attivare scarichi di natura diversa da quelli di cui al Parere del Comune.

Art. 9) Il Gestore è tenuto a trasmettere, entro il 30 aprile di ogni anno, anche su supporto informatico, a questa Direzione, all'ARPA di Messina, alla STA di Messina, un "**Rapporto Annuale**" che descriva l'esercizio dello stabilimento riferito all'anno solare precedente. I contenuti minimi del Rapporto dovranno essere:

1. nome dell'impianto con riferimento al Gestore ed alla società che controlla lo stesso;
2. dichiarazione di conformità all'Autorizzazione Unica Ambientale nella quale il Gestore indica che l'esercizio dell'impianto, nel periodo di riferimento, è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e delle condizioni stabilite dall'A.U.A. Il Gestore dovrà, inoltre, riportare il riassunto degli eventi incidentali che possano avere provocato impatti sull'ambiente e di cui ha già dato comunicazione alle Autorità competenti, corredato dall'elenco di tutte le comunicazioni prodotte per effetto di ciascun evento;
3. quantitativo espresso in t/anno delle materie prime trattate;
4. quantitativo espresso in t/anno dei prodotti finiti;
5. consumo di energia per tonnellate di materie prime trattate;

6. emissioni in atmosfera: data di effettuazione dei controlli periodici, accorgimenti adottati al fine del contenimento delle emissioni diffuse e odorigene, modalità e frequenza delle operazioni di manutenzione dei sistemi di abbattimento;
7. rifiuti: relazione trimestrale riportante i quantitativi in entrata e in uscita dei rifiuti indicati nelle tabelle soprastanti.

Il Rapporto potrà essere completato con tutte le informazioni che il Gestore vorrà aggiungere per rendere più chiara la valutazione dell'esercizio dello stabilimento.

Art. 10) Le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione possono essere modificate, prima della scadenza, in caso di condizioni di criticità ambientale e tenuto conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili, in accordo a quanto disposto dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. n° 59/2013. In caso di modifica dell'attività, dell'impianto o della dotazione depurativa, il Gestore deve rispettare le norme e le prescrizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. sopracitato, dandone preventiva comunicazione a questa Direzione.

Art. 11) Il Dipartimento ARPA di Messina eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della L.R. del 03.05.2001, n. 6.

Art. 12) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi del D. Lgs. n° 152/06 adottando, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, oltre ai poteri di ordinanza, le sanzioni previste dalla vigente normativa.

Art. 13) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Art. 14) Il presente atto ha una durata di quindici anni dalla data di notifica del presente provvedimento. La domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 15) Si dispone, dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente, l'inoltro del presente documento al SUAP di Villafranca Tirrena (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, alla STA di Messina, al Dipartimento Regionale dell'Ambiente, all'ARPA di Messina e al Comune di Villafranca Tirrena (ME) dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

Art. 16) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso lo stabilimento sito in via Nazionale n° 569 del Comune di Villafranca Tirrena (ME).

Vengono approvati gli allegati tecnici all'istanza depositati agli atti di questa Direzione.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, custodita presso gli Uffici di questa Direzione, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo, in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Messina, lì 09.05.2022

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. ssa Ileana Padovano

Il Responsabile del Servizio
Dott. Cosimo Cammaroto
Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001
(D.D. n. 446 del 27.04.2022)

I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi degli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Data della firma digitale

Il Responsabile del Servizio
Dott. Cosimo Cammaroto
Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001
(D.D. n. 446 del 27.04.2022)



REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente

All. 1

Struttura Territoriale dell'Ambiente di Messina
UOB Territoriale Ambientale 2
Via Geraci Is.87 - 98123 Messina
Tel.090-29.28.649 – Fax 090-29.82.360
Mail: updm.messina@regione.sicilia.it
Pec: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Prot. n. 0013299 del 04/03/2022

Rif. prot n _____ del _____

All. n. ____

OGGETTO: Ditta CANNISTRACI SALVATORE – Richiesta Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 e ss.mm.ii. per l'attività di messa in riserva (R13) e recupero (R4) di estintori esausti (imballaggi), ovvero già bonificati dal loro contenuto, che verranno comunque consegnati ad impianti autorizzati, da svolgere nello stabilimento ubicato nella zona artigianale del Comune di Villafranca Tirrena (Me), località Fiorentino, foglio di mappa 4 particella 934 sub 3. **Parere endoprocedimentale per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.**

Parere endoprocedimentale A.U.A. n. 04/2022

Considerazioni generali

- VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii. ed in particolare la parte V "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";
- VISTO** l'art. 269 del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. che recita testualmente:
- comma 1: "[...] L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni";
 - comma 4 lettera c): "L'autorizzazione stabilisce, ai sensi degli articoli 270 e 271: [...] c) per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni, anche di carattere gestionale, finalizzate ad assicurare il contenimento delle fonti su cui l'autorità competente valuti necessario intervenire";
- VISTO** l'articolo 271 del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii., che recita testualmente:
- comma 4: "i piani e i programmi di qualità dell'aria previsti dalla normativa vigente possono stabilire appositi valori limite di emissione e prescrizioni più restrittivi di quelli contenuti negli Allegati I, II e III e V alla parte quinta del presente decreto, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio, purché ciò sia necessario al perseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria";
 - comma 5: "Per gli impianti e le attività degli stabilimenti anteriori al 1988, anteriori al 2006 o nuovi l'autorizzazione stabilisce i valori limite di emissione e le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio ed i combustibili utilizzati, a seguito di un'istruttoria che si basa sulle migliori tecniche disponibili e sui valori e sulle prescrizioni fissati nelle normative di cui al comma 3 e nei piani e programmi di cui al comma 4. [...]".
- VISTO** l'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che testualmente recita che "[...] Non sono sottoposti ad autorizzazione di cui al presente titolo gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto;
- VISTO** l'art. 272-bis del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che testualmente recita che "[...] le autorizzazioni possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti [...]" e che tali autorizzazioni possono anche prevedere "[...] concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE/m³ o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento";
- VISTO** l'art. 273-bis del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che disciplina i medi impianti di combustione ed in particolare il comma 5 che fissa per gli impianti esistenti la tempistica per l'adeguamento ai valori limite e alle prescrizioni fissati nell'Allegato I e nell'Allegato V alla Parte Quinta del citato decreto;
- VISTO** il D.A. n. 175/GAB del 9 agosto 2007, che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle

- autorizzazioni alle emissioni in atmosfera nel territorio della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.A. n. 176/GAB del 9 agosto 2007, con il quale è stato approvato il *“Piano regionale di coordinamento della qualità dell’aria”* ai fini del conseguimento, sul territorio regionale, dei valori limite e dei valori bersaglio di qualità dell’aria, in linea con quanto previsto dalla vigente normativa di settore;
- VISTO** l’art. 2 del D.A. 176/2007 come modificato dal D.A. 19/GAB del 11 marzo 2010, che, in considerazione del progressivo miglioramento e dell’elevata efficacia delle migliori tecnologie in atto disponibili, e fatto salvo quanto eventualmente disposto dalla normativa regionale, così come indicato all’art. 271, commi 3 e 4, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e/o dalla normativa statale di settore per specifiche tipologie di impianti, nella Regione Siciliana sono fissati per le polveri totali, con riferimento agli impianti disciplinati dal paragrafo 5, parte II, Allegato I, alla Parte V del D.Lgs. 152/06 i seguenti valori limite massimi di emissione:
- a) *per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale:*
polveri totali (PTS): 20 mg/ Nm³ (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);
- b) *per le altre aree:*
polveri totali (PTS): 40 mg/ Nm³ (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);
- VISTA** la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa;
- VISTO** il D.M. 5 aprile 2006, n. 186 (regolamento recante modifiche al D. Mi. del 5 febbraio 1998);
- VISTO** il Decreto dell’Assessore Regionale per il Territorio e Ambiente, n. 154/GAB del 24 settembre 2008 – Approvazione delle linee guida per il contrasto al fenomeno delle emissioni di sostanze odorigene nell’ambito della lotta all’inquinamento atmosferico”;
- VISTA** la Circolare n. 58348 del 27 luglio 2009 *“Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per le attività produttive che rientrano nei casi previsti dagli articoli 36 e 37 della legge regionale 15 maggio 2000”* che al punto 2 chiarisce che *“ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 447/98 e ss.mm.ii. il procedimento ha inizio al momento della presentazione della domanda, regolare e completa, presso il S.U.A.P. territorialmente competente, il quale comunica all’interessato l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 9 della L. R. n. 10 del 30 aprile 1991”*;
- VISTO** il D.Lgs. n. 128 del 29/06/2010 che integra ed aggiorna il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 di *“Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”*;
- VISTO** l’art.11, comma 110, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 *“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2012. Legge di stabilità regionale”* che sopprime le Commissioni Provinciali per la Tutela dell’Ambiente e la lotta contro l’Inquinamento e trasferisce le relative funzioni all’Assessorato Regionale Territorio e dell’Ambiente;
- VISTA** la Legge Regionale n. 21 del 12 Agosto 2014 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 68 recante *“Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa”*;
- VISTO** il D.Lgs. 30 luglio 2020 n° 102 *“ Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera, ai sensi dell’articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170”*.
- VISTO** il D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183 di *“Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25/11/2015, relativa alla limitazione delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera, ai sensi dell’articolo 17 della Legge 12 agosto 2016, n 170”*;
- VISTO** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 268 del 18 luglio 2018 di approvazione del *“Piano Regionale di tutela della qualità dell’aria in Sicilia”* elaborato in conformità al Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 e ss.mm.ii. di attuazione della direttiva 2008/50/UE;
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 1986 n. 27 Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 8 giugno 1977, n. 39 e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** l’art. 40, comma 1, lettera d) della sopracitata L.R. 27/1986 che attribuisce ai Comuni le competenze per il rilascio delle autorizzazioni degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi che non recapitano in pubbliche fognature previo parere della ex Commissione Provinciale per la Tutela dell’Ambiente e la lotta contro

l'inquinamento competente per territorio;

- VISTA** la Circolare del Dirigente Generale di questo Dipartimento n. 36570 del 04/08/2014 avente ad oggetto "Chiarimenti in ordine al parere endoprocedimentale previsto dall'art. 40 della L.R. 27/1986 nelle autorizzazioni allo scarico dei reflui il cui soggetto istituzionale competente è il Comune";
- VISTO** la deliberazione di Giunta n. 239 del 27 giugno 2019 di approvazione del *"Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3 modifica del D. P. Reg. 18 gennaio 2013 n.6 e successive modifiche ed integrazioni"* con la quale è stato approvato, tra gli altri, il nuovo funzionigramma di questo Dipartimento Regionale dell'Ambiente;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 2799 del 19 giugno 2020 con il quale, in esecuzione della Delibera della Giunta Regionale n. 256 del 19 giugno 2020, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale Ambiente al Dott. Giuseppe Battaglia;
- VISTO** l'affidamento ad interim dell'incarico di Responsabile della Struttura Territoriale Ambientale di Messina a Dott. Antonino Lo Dico, prot. ARTA n. 11733 del 28/02/2022;
- VISTO** il D.D.G. n. 6 del 13/01/2022 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente con il quale è stato conferito alla dott.ssa Rosa Commendatore l'incarico di Dirigente Responsabile dell'U.O.B. Territoriale Ambientale 2 di Messina.

PREMESSO:

- ✓ che il SUAP del Comune di Villafranca Tirrena (ME) ha trasmesso l'istanza della **Ditta Cannistraci Salvatore** di richiesta AUA ai sensi del comma 1, art. 3 del D.P.R. n. 59/2013, assunta al protocollo ARTA con n. 26132 del 28/04/2021, per i seguenti titoli abilitativi:
 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii;*
 - *operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del Codice dell'ambiente;*
 dovute per le attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici e antincendio e recupero di estintori esausti (imballaggi), ovvero già bonificati dal loro contenuto, che verranno comunque consegnati ad impianti autorizzati, da svolgere nello stabilimento ubicato nella zona artigianale del Comune di Villafranca Tirrena (Me), località Fiorentino, foglio di mappa 4 particella 934 sub 3, individuato con la sigla "2btre3";
- ✓ la Città Metropolitana di Messina, V Direzione Ambiente e Pianificazione - Ufficio AUA, con nota prot. n. 16165/21 del 27/04/2021 (prot. ARTA n. 26141 del 28/04/2021) ha indetto la I^a CdS in data 17/05/2021; con nota prot. n. 18910/21 del 18/05/2021 (prot. ARTA n. 31721 del 18/05/2020), ha trasmesso il verbale della CdS del 17/05/2021;
- ✓ il SUAP del Comune di Villafranca Tirrena (ME) con nota prot. n. 12432 del 22/06/2021 (prot. ARTA n. 42033 del 23/06/2021), ha trasmesso i seguenti documenti integrativi a seguito della CdS del 17/05/2021, prodotti dalla **Ditta Cannistraci Salvatore**: *Tav. 1i Relazione tecnica, Tav. 2i Inquadramento territoriale, Tav. 3i Planimetrie allacci acque bianche e nere, Tav. 4i Elaborati grafici stato autorizzato e stato progetto;*
- ✓ la Città Metropolitana di Messina, V Direzione Ambiente e Pianificazione - Ufficio AUA, con nota prot. n. 25783/21 del 13/07/2021 (prot. ARTA n. 48488 del 13/07/2021) ha indetto la II^a CdS in data 23/07/2021; con nota prot. n. 27369/21 del 27/07/2021 (prot. ARTA n. 52507 del 28/07/2021), ha trasmesso il verbale della CdS del 23/07/2021.

CONSIDERATA la richiesta della **Ditta Cannistraci Salvatore**, in fase di istanza di AUA, per l'attività di messa riserva **R13** e di recupero **R4** di estintori esausti (imballaggi), *ovvero già bonificati dal loro contenuto, che verranno comunque consegnati ad impianti autorizzati*, da svolgere nello stabilimento ubicato nella zona artigianale del Comune di Villafranca Tirrena (Me), località Fiorentino, foglio di mappa 4 particella 934 sub 3, in zona artigianale e industriale **D1**;

L'attività produttiva come riportato nella relazione tecnica, si svolge su un'area delimitata perimetralmente e dotata di accessi o/e uscita su viabilità pubblica, funzionalmente suddivisa in:

1. piazzale ingresso dotata di accesso o/e uscita su via Dell'Artigianato s.n., destinato al transito delle merci;
2. capannone di lavorazione in cemento armato precompresso, di altezza pari a mt. 6,50, e superficie pari a mq. 360,00 circa. Sono inoltre presenti uffici al piano ammezzato e servizi igienici e spogliatoi per gli addetti al piano terra su una superficie pari a mq. 40,00 circa.

Il ciclo della lavorazione, che si svolge completamente al coperto, è di tipo lineare, in particolare:

- Gli estintori, preventivamente classificati in ragione del loro contenuto (polvere, CO₂, schiuma) vengono alloggiati in aree contrassegnate ed appositamente individuate;
- Svuotamento agente estinguente:
 - ✓ *Polvere (impianto Family 5; ambiente depressurizzato – cabina di aspirazione – E1)*

- ✓ Schiuma (impianto Family 5; ambiente depressurizzato – cabina di aspirazione – E1)
- ✓ CO2 (Pompa CO2 per svuotamento e carico – PCB_B – vuoto – assenza di emissioni);
- Collaudo idrico degli estintori ancora idonei attraverso l'impiego dell'acqua con una prova della durata di 30 secondi ad un valore massimo di pressione punzonato sul serbatoio stesso;
- Selezionati gli estintori non idonei, né recuperabili, gli stessi, ormai bonificati completamente dall'estinguente, si avvieranno alle operazioni di recupero, consistenti nella selezione e riduzione volumetrica delle varie componenti metalliche: ferro, acciaio, ottone della valvola, plastica;
- Asciugatura estintori idonei;

Le fasi, durante le quali vengono generate emissioni in atmosfera, sono così individuate:

- Svuotamento polvere estintori; (E₁)
- Carico polvere estintori; (E₁)

CONSIDERATO che per quanto attiene le emissioni in atmosfera:

Le attività che producono emissioni di polveri avvengono in un ambiente confinato dotato di cappe di aspirazione che convogliano l'aria aspirata nell'impianto d'abbattimento polveri e da qui tramite il punto di emissione E₁ all'atmosfera.

P. E	Provenienza	Portata (Nm ³ /h)	Inquinante	Altezza camino (m)	Impianto di abbattimento
E ₁	Cabina di aspirazione Impianto: Family5 – svuotamento/carico estintori	2.231	Polveri inerti	2,5	Filtro a cartucce

Le fasi del ciclo produttivo che danno luogo ad emissioni in atmosfera sono:

Fase di svuotamento:

L'impianto per lo scarico della polvere estinguente e della schiuma, denominato Family 5, è dotato di una pompa di vuoto, corredata di filtri di protezione. L'impianto viene utilizzato per il travaso delle polveri e delle schiume in operazioni di caricamento e svuotamento.

Fase di carico:

La procedura di carico, realizzata con la medesima macchina viene realizzata invertendo la posizione del gruppo di aspirazione con la pescatrice della polvere e mantenendo invariato il collegamento con le derivazioni del pannello di controllo.

Sia per la fase di svuotamento sia per la fase di carico viene preliminarmente verificata la guarnizione del gruppo di aspirazione affinché sia ben posizionata al momento del travaso in modo da evitare reflussi della polvere estinguente al di fuori del contenitore. Le operazioni sopra descritte vengono eseguite con l'ausilio delle macchine/attrezzature a vuoto sopra descritte, che dovrebbero garantire quindi l'assenza di qualsiasi emissione atmosferica. In ogni caso, al fine di evitare la dispersione di aerosol a salvaguardia della salute e sicurezza degli operatori, tali operazioni avvengono in opportuno spazio confinato in prossimità di cabina di aspirazione che garantisce l'allontanamento delle polveri derivanti dalle operazioni, previo passaggio in filtro a cartucce. Per mezzo della depressione creata dal ventilatore posizionato nella parte superiore della cabina, l'aria compie un passaggio attraverso le feritoie della parete frontale (cella filtrante in cartone a doppio labirinto) e attraversa 5 cartucce filtranti in poliestere antistatico alluminato, realizzate in tessuto poliestere con l'applicazione di polveri di alluminio che garantiscono l'eliminazione delle cariche elettriche che si creano sulle polveri da filtrare.

Le polveri intercettate dai filtri, molto spesso riutilizzabili, vengono convogliate su cassette di raccolta, per una facile manutenzione e relativa pulizia.

CONSIDERATO che per la gestione acque, aree ed impianti:

Gli scarichi delle acque meteoriche del piazzale d'ingresso e della copertura del fabbricato sono convogliati, attraverso una rete di raccolta di idonea pendenza e di pozzetti di raccordo, verso la rete delle acque bianche comunale. Le acque nere sono convogliate verso la rete fognaria comunale, giusto **parere favorevole** del Comune di Villafranca Tirrena trasmesso con nota prot. n. 25661 del 14/10/2021.

CONSIDERATO che per l'attività di messa in riserva e recupero/riutilizzo "R13" ed "R4":

L'attività che la ditta intende espletare sui contenitori (imballaggi) scaturisce dalla manutenzione degli estintori, infatti in sede di collaudo e ricarica degli stessi (attività preminente della ditta) potrebbe verificarsi che gli estintori risultino non idonei al successivo riutilizzo.

Le **quantità massime annue** di rifiuti impiegabili nelle attività di recupero, sono determinate, a norma dell'art. 7 del D.M. 05/04/2006 n. 186, secondo la tabella di cui all'Allegato 4 Suballegato 1.

Scheda tecnica R13

Tip.	Descrizione	CER	Provenienza	Caratteristiche	Quantità (t/a)
6.2	sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche	070213 120105 160119 160216 160306 170203	industria, della produzione o trasformazione delle materie plastiche e fibre sintetiche, impianti di recupero degli accumulatori esausti, attività di autodemolizione autorizzata ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, attività di autoriparazione e industria automobilistica, altre attività di recupero di altre apparecchiature e manufatti; attività di costruzione e demolizione.	granuli, trucioli, ritagli, polveri, manufatti fuori norma, ecc. Eventuale presenza di altri polimeri, cariche, pigmenti, additivi, Pb <3%, KOH <0,3%, Cd <0,3%.	1000
10.1	cascami e scarti di produzione, rifiuti di polvere e granuli	070299 160306	industria della gomma e della produzione di pneumatici; altre attività produttive, commerciali e artigianali	polveri, granuli, materozze, ritagli, trucioli, bave, sfridi e mescole fuori specifica di gomma con eventuali additivi.	1000
3.1	rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	120102 120101 100210 160117 150104 170405 190118 190102 200140 191202 100299 120199	attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione.	rifiuti ferrosi, di acciaio, ghisa e loro leghe anche costituiti da cadute di officina, rottame alla rinfusa, rottame zincato, lamierino, cascami della lavorazione dell'acciaio, della ghisa, imballaggi, fusti, latte, vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato; PCB, PCT <25 ppb, ed eventualmente contenenti inerti, metalli non ferrosi, plastiche, etc., <5% in peso, oli <10% in peso; non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230.	1000
Totale					3000

Scheda tecnica R4

Tip.	Descrizione	CER	Provenienza	Caratteristiche	Quantità (t/a)
3.3	sfridi o scarti di imballaggio in alluminio, e di accoppiati carta plastica e metallo	150104 191203 150105 150106	industria cartotecnica; attività industriali, commerciali e di servizio	sfridi o scarti di imballaggi in alluminio e imballaggi compositi con carta plastica e metallo.	2000
Totale					2000

CONSIDERATO che in base alla documentazione progettuale, le attività programmate rispettano le **“norme tecniche per gli impianti di recupero che effettuano l'operazione di messa in riserva dei rifiuti non pericolosi”** ai sensi dell'Allegato 5 del D.M. 05/04/2006 n. 186, come riportato nella relazione tecnica integrativa:

L'area destinata alla messa in riserva, individuata all'interno del capannone, opportunamente evidenziata in planimetria e divisa per settori, insieme al settore per il deposito preliminare dei rifiuti prodotti dalle operazioni di recupero, è stata dimensionata in considerazione dei seguenti dati tecnici:

- ✓ deposito dei rifiuti avverrà in cumuli;
- ✓ natura non polverulenta degli stessi rifiuti;

presenterà inoltre le caratteristiche tecniche, sotto elencate, in modo da tutelare la salute pubblica e da non recare pregiudizio all'ambiente circostante:

- ✓ basamento in battuto di cemento, dello spessore medio di cm. 20,00;
- ✓ sistema di abbattimento delle emissioni polverulenti (cabina di depressurizzazione) per evitare la dispersione eolica nell'ambiente;
- ✓ separazione per tipologia omogenea dei rifiuti ed indicazione dei settori con il simbolo R ed i codici CER relativi;
- ✓ cartelli indicatori di divieto di accesso e di pericolo al fine di vietare l'accesso a personale non autorizzato, in ingresso all'area di lavorazione.

RITENUTO di poter procedere alla formulazione del parere endoprocedimentale di competenza per le emissioni in atmosfera

ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 in oggetto;

RITENUTO di considerare il presente parere suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente.

Questo Ufficio, per quanto sopra visto, ritenuto e considerato, fatti salvi eventuali altri pareri e/o visti e/o autorizzazioni che dovranno essere acquisiti da altri Enti, per l'attività della **Ditta CANNISTRACI SALVATORE** di messa in riserva (R13) e recupero (R4) di estintori esausti (imballaggi), ovvero già bonificati dal loro contenuto, che verranno comunque consegnati ad impianti autorizzati, da svolgere nello stabilimento ubicato nella zona artigianale del Comune di Villafranca Tirrena (Me), località Fiorentino, foglio di mappa 4 particella 934 sub 3, **esprime parere favorevole** per le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto dei limiti di emissione indicati nella tabella e prescrizioni.

Valori limiti di emissione

P. E	Provenienza	Portata m3/h	Inquinant e	V L E (mg/Nm ³)	Sistema di abbattimento
E ₁	Cabina di aspirazione Impianto: Family5 – svuotamento/carico estintori	2.231	Polveri	≤ 40 ¹	Filtro a cartucce
¹ Rif. Norm. "D.A. 19 GAB dell'11 marzo 2010"					

Il gestore dello stabilimento dovrà rispettare le prescrizioni di cui al seguente elenco:

1. il gestore, in merito alle verifiche da effettuare sul punto di emissione E₁, in regime di autocontrollo dovrà eseguire, con frequenza annuale, le verifiche analitiche, dandone congruo preavviso alle Autorità di controllo;
2. i valori limite di emissione sono fissati sulla base di quanto dichiarato dal gestore dello stabilimento negli elaborati tecnici prodotti ed in conformità alle pertinenti norme previste dalla parte V del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
3. i condotti, le sezioni e i siti di prelievo, le piattaforme di lavoro relativi all'esecuzione di misurazioni delle emissioni periodiche manuali o automatiche dovranno essere conformi ai requisiti strutturali e tecnici, indicati nella norma tecnica UNI EN 15259:2008 ed alle considerazioni di natura pratica relative agli strumenti di misura descritti nella norma UNI EN ISO 1691-I-1:2013;
4. l'accesso alle postazioni di prelievo deve avvenire in sicurezza, in accordo alla normativa di settore vigente (D.Lg. n. 81/2008 e ss.mm.ii.), presso i punti di misurazione dovrà essere disponibile quanto necessario (alimentazione elettrica, servizi ausiliari, ecc.) per permettere l'esecuzione dei campionamenti, assicurando le opportune condizioni di protezione dagli agenti atmosferici per gli operatori e le apparecchiature;
5. i risultati analitici dei controlli a carico del gestore dovranno riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione, così come descritta e documentata nel metodo di campionamento/analisi impiegato. Il valore limite si intende rispettato se la concentrazione, calcolata come media dei valori analitici di almeno tre campioni consecutivi che siano effettuati secondo le prescrizioni dei metodi di campionamento e che siano rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione. Nel caso in cui i metodi di campionamento individuati nell'autorizzazione prevedano, per specifiche sostanze, un periodo minimo di campionamento superiore alle tre ore, è possibile utilizzare un unico campione ai fini della valutazione della conformità delle emissioni ai valori limite;
6. nel caso il gestore, nei controlli di propria competenza, accerti che i valori misurati siano superiori ai valori limite prescritti, è tenuto a comunicarli agli Enti competenti per il controllo e alla STA di Messina entro le successive 24 ore;
7. il gestore dovrà assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi di abbattimento (filtri), al fini di garantire la perfetta efficienza, secondo le indicazioni del fornitore in accordo alle condizioni di utilizzo;
8. gli Organi di controllo (Città Metropolitana e ARPA Sicilia S.T. di Messina), effettueranno con periodicità annuale, o ogni qual volta lo ritengano necessario, la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente decreto, anche in concomitanza con gli autocontrolli a carico del gestore;
9. in caso di impossibilità ad effettuare i controlli periodici o in caso di fermo prolungato di un impianto con emissioni convogliate in atmosfera, il gestore dovrà provvedere a darne comunicazione preventiva ed a giustificare adeguatamente il mancato adempimento;
10. ai sensi dell'art. 271, commi 14 e 20-ter, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., in caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il gestore dovrà procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile ed informare tempestivamente (fax; e-mail, ecc.) STA di Messina, la Città Metropolitana di Messina e la S.T.

ARPA di Messina. Dovrà inoltre essere annotato su apposito registro, secondo lo schema riportato in appendice 2 dell'Allegato VI, alla Parte quinta, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., il motivo dell'interruzione del funzionamento degli impianti, nonché la data e l'ora dell'interruzione e del ripristino e la durata, in ore, della fermata. Detto registro deve essere tenuto a disposizione degli Organi competenti al controllo;

11. le relazioni di analisi e le relazioni periodiche dovranno essere trasmesse, anche a mezzo elettronico, all'Area 2/DRA – STA di Messina e agli Organi di controllo (Città Metropolitana di Messina e Struttura Territoriale di ARPA Sicilia competente per territorio) entro 60 giorni dalla data del campionamento;
12. ai sensi dell'art. 269, comma 8 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ogni modifica che comporti una variazione di quanto indicato nel progetto o nella relazione tecnica allegati alla domanda A.U.A. deve essere comunicata alla STA di Messina, alla Città Metropolitana di Messina, al S.U.A.P. di Messina e alla S.T. ARPA di Messina. In caso di modifica sostanziale dovrà essere presentata domanda di aggiornamento dell'autorizzazione;
13. per le emissioni diffuse, in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti, dovranno essere rispettate le prescrizioni e le direttive contenute nell'Allegato V della parte V del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., in particolare:
 - ✓ le superfici pavimentate di piazzali ed aree soggette a movimentazione e transito di automezzi devono essere mantenute pulite, provvedendo periodicamente, e comunque in caso di necessità, alla rimozione del materiale polverulento ed al lavaggio;
 - ✓ i mezzi utilizzati per il trasporto dei materiali dovranno essere dotati di sistemi di contenimento delle emissioni diffuse;
 - ✓ osservanza del D.A. 24/09/2008 n.154/GAB "Approvazione delle linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico";
14. il gestore dovrà relazionare, con periodicità almeno annuale, agli Organi di controllo (S.T. ARPA di Messina e Città Metropolitana di Messina) competenti per territorio ed alla STA di Messina, sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e puntuali e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine della loro efficacia;
15. la gestione dello stabilimento deve essere effettuata, in ogni caso, senza arrecare pericolo per la salute e per la sicurezza dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizi all'ambiente;
16. per gli inquinanti non espressamente indicati si dovranno rispettare i limiti dell'Allegato I, Parte V del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

Il mancato rispetto delle previsioni progettuali, delle prescrizioni e/o condizioni sopra riportate, annulla l'efficacia del presente parere endoprocedimentale. È fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'evolversi della normativa di settore.

Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rimanda agli elaborati allegati che costituiscono parte integrante del presente parere. Si rimanda altresì ai contenuti ed alle prescrizioni tecniche del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e/o delle altre norme tecniche di settore vigenti in materia.

Il venir meno del rispetto delle previsioni progettuali e delle prescrizioni sopra riportate annulla l'efficacia del presente parere.

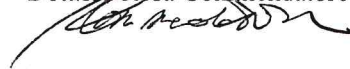
Avverso il presente provvedimento può essere proposto entro 60 giorni dalla notifica ricorso al T.A.R. e entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

Si invita a trasmettere a questo Ufficio e al Dipartimento Regionale dell'Ambiente copia dell'A.U.A. che sarà rilasciata.

Il Dirigente

UOB Territoriale Ambientale 2 - Messina

Dott.ssa Rosa Commendatore



IL DIRIGENTE AD INTERIM S.T.A. DI MESSINA

Dott. Antonino Lo Dico





CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

(Legge Regionale n. 15 del 04/08/2015)

V DIREZIONE "AMBIENTE e PIANIFICAZIONE" –

Servizio Controlli Gestione Rifiuti

Ufficio Controlli e Autorizzazioni

Via San Paolo, is.361 - 98124 Messina - Tel. 0907761575 - 0907761139

protocollo@pec.prov.me.it

PROVVEDIMENTO DI ISCRIZIONE N. 02 DEL 03/05/2022

Oggetto: Ditta "CANNISTRACI SALVATORE" – Provvedimento di iscrizione al Registro Provinciale dei Recuperatori Rifiuti, al n. 02/22, ai sensi dell'articolo 216 del D. Lgs n. 152/06, per l'esercizio dell'attività di recupero R4 e messa in riserva R13 di cui all'allegato C) del suddetto decreto, di rifiuti non pericolosi individuati all'allegato 1 del D.M.A. 05/02/1998 e ss.mm.ii., presso l'impianto sito all'interno dell'area artigianale del Comune di Villafranca Tirrena (ME), ubicato in località Fiorentino.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO** il D.lgs n. 152 del 03.04.2006, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.lgs n. 4 del 16/01/2008 recante "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale, ha introdotto modifiche alle norme in materia di valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica, acque e rifiuti e, in particolare: "all'allegato IV del Decr. Lgs n. 152/06, recante "Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, in cui al punto 7 <Progetti di infrastrutture> alla voce "z.b", non figurano gli impianti di messa in riserva ma sono indicati gli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di recupero da R1 a R9 di cui all'allegato C dello stesso decreto";
- VISTO** il Decreto Lgs n. 205 del 03 dicembre 2010 recante "Recepimento della direttiva 2008/98/Ce Modifiche alla Parte IV del Decreto Legislativo n° 152/2006";
- VISTO** il D.M.A. n. 22 del 05.02.1998 che ha individuato sia i rifiuti speciali recuperabili non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate che i procedimenti ed i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati;
- VISTO** il D.M.A. n. 161 del 12.06.2002, ad oggi vigente, emanato in attuazione degli artt. 31 e 33 dell'abrogato D. Lgs n. 22/97 (oggi artt. 214-216 del D. Lgs n. 152/06), che ha individuato sia i rifiuti speciali recuperabili pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, sia i procedimenti ed i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati;
- VISTO** il Decreto Ministeriale Ambiente 5 aprile 2006, n. 186 che ha modificato il suddetto D.M.A. 5 febbraio 1998;

- VISTO** il Decreto Ministeriale Ambiente n. 350 del 21.07.1998, che ha individuato gli importi dei diritti di iscrizione in appositi registri, dovuti dai soggetti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti di cui agli artt. 214-215-216 del D. Lgs n. 152/06;
- VISTO** il Decreto Ministeriale Ambiente 1° aprile 1998, n. 148, che ha individuato il modello di Registro di carico/scarico di cui all' art. 190 D. Lgs n. 152/06);
- VISTO** il Decreto Ministeriale Ambiente 1° aprile 1998, n. 145, che ha individuato il modello di Formulario di identificazione trasporto rifiuti di cui all' art. 193 D. Lgs n. 152/06;
- VISTA** la Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 1121 del 21/01/2019, recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi";
- VISTA** l'istanza datata 18/02/2021 prot. n. 2772 e successiva nota di integrazione prot. 4228 dell'11/03/2021 della ditta Cannistraci Salvatore, pervenute tramite il S.U.A.P. del Comune di Villafranca Tirrena (ME), assunte rispettivamente al prot. gen. di questo Ente ai nn. 5511/21 del 19/02/2021 e 11869/21 del 31/03/2021, con le quali si chiede l'adesione all'Autorizzazione Unica Ambientale, A.U.A., per l'attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici e di antincendio e recupero di estintori esausti (imballaggi), ovvero già bonificati dal loro contenuto, che verranno comunque consegnati ad impianti autorizzati di cui alla voce R13 ed R4 dell'allegato C Parte IV al D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii;
- VISTA** la nota di richiesta integrazione documentazione di questa Città Metropolitana Servizio Tutela Aria e Acque – Ufficio Rilascio A.U.A. Prot. Gen. 10549/21 del 23/03/2021;
- VISTA** la nota pervenuta a questa Città Metropolitana in data 15/04/2021 Prot. n. 14426/21 da parte della ditta e del responsabile tecnico;
- VISTA** la nota della V Direzione - Servizio Tutela Aria e Acque - Ufficio rilascio A.U.A., di convocazione della Conferenza dei Servizi per il 17/05/2021;
- VISTO** il verbale della Conferenza dei Servizi n. 21 del 23/07/2021 con la quale si decide di poter procedere all'adozione dell'A.U.A. richiesta;
- VISTI** i versamenti relativi ai diritti di iscrizione al Registro Provinciale dei Recuperatori Rifiuti per l'attività di recupero R4 e relativa messa in riserva R13 per l'anno 2021;
- VISTO** il parere per lo scarico delle acque reflue e meteoriche, OPIFICIO denominato " B/tre/3 " presso l'area artigianale Fiorentino;
- VISTO** il parere endoprocedimentale con prescrizioni alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. del 04/03/2022, della Struttura territoriale dell'Ambiente di Messina, U.O.B Territoriale Ambientale 2,
- VISTO** che la richiesta della ditta di che trattasi trova riscontro nelle procedure delle leggi vigenti relative al recupero di rifiuti di che trattasi;
- VISTA** l'insussistenza di conflitto di interessi di cui all'articolo 5 del "Codice di comportamento" di cui alla legge n° 190 del 06/11/2012;
- VISTA** la legge n. 241 del 07/08/2017 ss.mm.ii., recante "Nuove norma in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- VISTO** l'art. 107 del Decreto legislativo del 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. che attribuisce le funzioni e le responsabilità alla dirigenza degli Enti Locali;
- VISTO** l'articolo 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 59/2013, che individua, quale Autorità Competente, la Provincia oggi Città Metropolitana ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale;

- VISTO** l'attuale Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi di questo Ente, così come integrato dall'art. 9 bis che disciplina "Organizzazione ai fini della tutela e protezione dei dati personali", in attuazione delle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016;
- VISTO** il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;
- VISTO** lo Statuto Provinciale.

Per le motivazioni sopra esposte

DISPONE

- RITENERE** quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in narrativa;
- RITENERE** di considerare il presente atto suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- RITENUTO** che la documentazione presentata dalla Ditta soddisfa i requisiti per l'iscrizione al registro provinciale recuperatore rifiuti, al **N. 2/2022** per l'esercizio delle operazioni di Recupero rifiuti R4 con emissioni in atmosfera relativa Messa in riserva R13 ai fini del successivo rilascio dell'A.U.A.;

Per le motivazioni sopra esposte

PROVVEDERE

ai sensi dell'art. 216 comma 3 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., all'iscrizione al **n.02/2022** del registro provinciale recuperatori rifiuti, ai fini del successivo rilascio dell'A.U.A., alla ditta CANNISTRACI Salvatore i cui dati sono i seguenti:

- Sede legale: Villafranca Tirrena (ME) Via Nazionale 569;
- Sede Impianto: Villafranca Tirrena (ME) Z.A. località Fiorentino;
- Iscrizione alla Camera di Commercio di Messina al n. 57763 e all'Albo Nazionale Albo Gestori Ambientali Sez. Regione Sicilia, al n. 2121/2007;
Partita IVA: 01144940838
- **Legale Rappresentante:** CANNISTRACI SALVATORE
- **Responsabile Tecnico:** Ing. MEZZATESTA SALVATORE nato a Venetico (ME) il 22/04/1968 ed ivi residente in Via Case Popolari n. 14 – Cod. Fiscale MZZSVT68D22L735M

- EMETTERE** provvedimento di iscrizione **N.02 del 03/05/2022** per gli aspetti gestionali sopra richiesti;

Le attività di recupero R4 e relativa messa in riserva R13 (all. C D.lgs n. 152/06) nello stabilimento ubicato in Contrada Fiorentino, Area Artigianale, del Comune di Villafranca Tirrena (ME), relativamente alle tipologie omogenee di rifiuti non pericolosi individuate all'allegato 1 sub-allegato1 al D.M.A. 05.02.1998, modificato dal D.M.A. n. 186/06, riportata nelle sottostanti tabelle:

R13 MESSA IN RISERVA

Voce	Denominazione Rifiuti	Codice europeo rifiuti (CER)	Q.tà/annua tonnellate
6.2	sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche	[070213] [120105] [160119] [160216] [160306] [170203]	1000
10.1	cascami e scarti di produzione, rifiuti di polvere e granuli	[070299] [160306]	1000
3.1	rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	[120102] [120101] [100210] [160117] [150104] [170405] [190118] [190102] [200140] [191202] [100299] [120109]	900
Totale			2900

per una quantità complessiva annuale per l'attività di messa in riserva R13 pari a T 2900 rientrante pertanto alla classe VI del D.M.A. n. 350/98.

R4 RECUPERO/RIUTILIZZO

Voce	Denominazione Rifiuti	Codice europeo rifiuti (CER)	Q.tà/annua tonnellate
3.3	Sfridi o scarti di imballaggio in alluminio, e di accoppiati carta plastica e metallo	[150104] [191203] [150105] [150106]	2000

per una quantità complessiva annuale pari a T 2.000 rientrante pertanto alla classe VI del D.M.A. n. 350/98.

DISPORRE che l'esercizio dell'attività di recupero R4 di rifiuti non pericolosi e relativa messa in riserva R13 (allegato C del D. Lgs n. 152/06) sopra indicati, venga effettuato nello stabilimento ubicato nell'area artigianale del Comune di Villafranca Tirrena (ME) ed individuato in Catasto Comunale al Foglio di mappa N. 4 particella 934 sub 3.

L'area destinata a recupero R 4 è di circa 100 mq, come da relazione tecnica allegata, così ripartiti: settore di conferimento di circa 75 mq, 7,50 mq per le tipologie di rifiuti 3.3, 15,50 mq per il deposito temporaneo dei rifiuti.

L'esercizio delle attività dovrà svolgersi:

a) secondo le modalità operative descritte nella documentazione presentata dalla ditta Cannistraci Salvatore agli atti di questo Ufficio e secondo quanto riportato nelle soprastanti tabelle;

b) nel rispetto di una attenta, precisa e rigorosa osservanza di quanto riportato nella relativa documentazione presentata dalla ditta di che trattasi per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) di cui al D.P.R. n. 59/2013;

c) nel rispetto delle prescrizioni di legge che verranno riportate nel provvedimento A.U.A. in fase di rilascio;

STABILIRE che il presente provvedimento, costituisca parte integrante dell'autorizzazione unica ambientale (AUA), che verrà emessa da parte del competente Servizio Tutela dell'Acqua e dell'Aria di questa V Direzione Ambiente e Pianificazione;

DISPORRE che il gestore, **entro trenta (30) giorni**, dall'eventuale modifica sostanziale dell'assetto societario (*denominazione, ragione sociale, sede legale o Legale Rappresentante, Respons.le Tecnico...*) e delle operazioni di gestione rifiuti autorizzata, deve darne comunicazione, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, alla Città Metropolitana di Messina (Autorità Competente) per il tramite del competente S.U.A.P. del Comune di Villafranca Tirrena (ME), secondo la normativa sulla gestione rifiuti;

DISPORRE che l'eventuale subentro nella gestione dell'impianto da parte di terzi deve essere sempre comunicato (in tempi brevi), ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, alla Città Metropolitana di Messina (Autorità Competente), per il tramite del competente S.U.A.P. del Comune di Villafranca Tirrena (ME), secondo la normativa sulla gestione rifiuti;

DISPORRE che la gestione delle tipologie di rifiuti conferiti nello stabilimento avvenga nel rispetto della provenienza e delle caratteristiche del rifiuto, conformemente quanto indicato puntualmente nel D.M.A. 05/02/1998 e ss.mm.ii. e negli allegati 1-2-3-4-5 dello stesso decreto e, in particolare:

- che la ditta presenti, con cadenza trimestrale una relazione dettagliata, riportante sia i quantitativi in entrata dei rifiuti riportati nella predetta tabella, sia i quantitativi in uscita del rifiuto da smaltire e/o recuperare;
- che la ditta trasmetta a questo Ufficio, anche a mezzo fax, l'avvenuto pagamento dei diritti di iscrizione annuali che dovranno essere effettuati entro il 30 Aprile di ogni anno;
- che la ditta ottemperi a tutti gli adempimenti e le indicazioni previste dalle norme in materia ambientale relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico rifiuti, alla presentazione della dichiarazione annuale al Catasto Nazionale dei Rifiuti e alla compilazione dei formulari di identificazione;
- che il presente provvedimento venga custodito presso lo stabilimento ubicato in località Fiorentino Area Artigianale del Comune di Villafranca Tirrena (ME), in cui vengono svolte le attività R4 e di messa in riserva R 13;

DISPORRE che l'esercizio delle operazioni di Messa in riserva R13 e di recupero R4 di estintori esausti (imballaggi), ovvero già bonificati dal loro contenuto, fatta salva *“ogni altra autorizzazione, parere e/o nulla osta previsti dalla normativa vigente e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi, nonché le prescrizioni di competenza di altri Enti ed Organi Istituzionali, al fine di evitare di incorrere nel sistema sanzionatorio di cui al titolo VI del D. Lgs n. 152/06”*, avvenga nel rispetto delle disposizioni delle vigenti normative e, di seguito indicate:

1) D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.:

a) parte quarta, recante “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”, di competenza della scrivente Direzione Ambiente;

b) parte III, recante “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche”;

c) parte V, recante “La prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività”. In particolare, per le emissioni diffuse in ciascuna fase di manipolazione - produzione - trasporto - carico e scarico - stoccaggio di prodotti polverulenti, dovranno essere rispettati le prescrizioni e le direttive contenute nell'allegato V della Parte quinta, al fine di garantire le più basse emissioni diffuse possibili, nonché prevedere un sistema di abbattimento di eventuali odori molesti durante le lavorazioni;

2) D.M.A. 05/02/1998, modificato dal D.M.A. n. 186/06, che ha individuato sia i rifiuti speciali recuperabili non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate, sia i procedimenti ed i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati. In particolare, l'attività di messa in riserva R13 a servizio dell'operazione di recupero R4, deve rispettare le disposizioni degli articoli 6 e 7 del D.M.A. n. 186/06 e degli allegati 1-3-4-5 del suddetto decreto;

3) D.lgs n. 81 del 09/04/2008 ss.mm.ii., recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

4) D.P.R. n. 151 del 01 agosto 2011 ss.mm.ii. “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi ...”;

5) Circolare del Ministero dell'Ambiente protocollo n. 1121 del 21/01/2019 recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti e per la prevenzione dei rischi”.

Le aree di stoccaggio e trattamento saranno distinte tra loro ed evidenziate con apposita segnaletica verticale e/o orizzontale e codificate in base all'operazione alla quale saranno destinate.

Al fine di garantire la massima sicurezza, durante le operazioni di scarico coordinate dal responsabile dell'impianto, sarà vietato l'ingresso o il passaggio di altri non coinvolti direttamente nelle operazioni di movimentazione dei rifiuti.

L'area di scarico dovrà essere pavimentata.

Tutti i carichi di polvere estinguente sfusa movimentati, dovranno essere sigillati ermeticamente per evitare comunque dispersioni in atmosfera.

Tutti gli estintori di qualunque tipologia e le manichette scaricate dovranno essere contenuti in apposite ceste chiuse nella parte inferiore ed ai lati.

Lo schiumogeno sfuso dovrà essere contenuto in bidoni ben chiusi e incellofanati ermeticamente per evitarne perdite o sversamenti accidentali.

Gli estintori idrici e a schiuma ritirati, saranno soggetti all'obbligo di omologazione da parte del Ministero dell'Interno secondo il DM 07/01/2005. Questi estintori sono ritirati con codice CER 160306 come per gli schiumogeni sfusi, pertanto la documentazione accompagnatoria dovrà specificare che si tratta di estintori idrici o a schiuma. L'operazione di svuotamento degli estintori a schiumogeno dovrà essere finalizzata ad ottenere una valorizzazione dei componenti degli stessi, successivamente destinate ad aziende autorizzate per il recupero. L'attività riguarda esclusivamente gli estintori a schiumogeno conferiti da soggetti terzi che effettuano la sostituzione degli estintori per la manutenzione programmata periodica, oppure ritirati da aziende che conferiscono gli stessi come rifiuti, in quanto non più idonei. Il codice di ritiro è EER 160306. Tutti i rifiuti lavorati dovranno essere provvisti di documentazione accompagnatoria che ne specifichi la tipologia.

L'area relativa all'impianto di recupero R4, provenienti dalla manutenzione degli estintori, dovrà essere individuata all'interno di un capannone avente superficie di circa 400,00 mq, completamente coperti, di cui circa 100 mq. dedicati all'attività R4.

In apposita area coperta, dovranno essere stoccati eventuali rifiuti generati dalle operazioni di recupero, quali serbatoi e maniglie di estintori, (CER 191202), e rifiuti in plastica e gomma aventi (CER 191202). Questi ultimi dovranno essere contenuti in ceste poste su bancali. I rifiuti ferrosi dovranno essere posti all'interno di contenitori scarrabili. I rifiuti contenuti in quest'area dovranno essere destinati al conferimento presso impianti terzi autorizzati

DISPORRE che il gestore all'atto della cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, dovrà provvedere alla messa in sicurezza e bonifica del sito ai sensi della parte IV del D.Lgs 152/06;

DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento al Servizio Tutela dell'Acqua e dell'Aria, Ufficio rilascio Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) di questa Direzione Ambiente e Pianificazione;

DISPORRE che per l'inosservanza da parte della Ditta di che trattasi delle vigenti disposizioni in materia di rifiuti, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, questa Direzione procederà:

a) alla diffida e sospensione per un tempo determinato dell'attività di recupero, ove si accerti che la stessa sia espletata in difformità alle norme tecniche vigenti e, in particolare, si appurino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente, stabilendo nel contempo, ai sensi del comma 4 dell'art. 216 del D. Lgs n. 152/06, un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze riscontrate;

b) alla revoca del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 216 comma 4 del D. Lgs n. 152/06, con relativa cancellazione dal registro provinciale recuperatori, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte, nonché in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;

STABILIRE che il presente provvedimento costituisca parte integrante per il rilascio dell'A.U.A.;

DARE ATTO che per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento è fatto rinvio al D. Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. nonché ai provvedimenti da questo richiamati ed emanati in attuazione del medesimo;

DISPORRE che l'iscrizione al Registro Provinciale Recuperatori Rifiuti di cui all'art. 216 comma 3 del D. Lgs n. 152/06, è sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti di legge. Tale sospensione è efficace anche in assenza di un formale provvedimento, così come disposto all'art. 3 comma 3 del D.M.A. n. 350/98;

DARE ATTO che è comunque facoltà di questo Ente disporre tutte le integrazioni necessarie a garantire il corretto esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti;

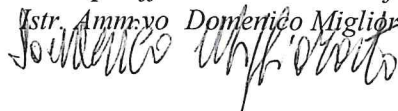
DARE ATTO che il presente provvedimento dirigenziale non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutivo;

AVVERSO il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge n. 1034 del 06/12/71, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni.

Messina 03/05/2022

Il Resp. Ufficio Contr. Gest. Rifiuti

Istr. Amm.vo Domenico Migliorato



Il Funz. Resp. Del Servizio Titolare DI P.O.

Delega Funzioni D.D. n. 446 del 27/04/2022

dott.ssa Rosa Arnò



